



Statuto in vigore dal 10 marzo 2010 del Golf Club Roncegno

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINE

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 segg. del Codice Civile, una associazione sportiva non riconosciuta (di seguito, Associazione).

La denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Roncegno Valsugana identifica a tutti gli effetti l'Associazione.

Essa ha sede in Roncegno Terme (Trento), presso il Centro Polisportivo in Via Ferme. La durata è illimitata.

L'ordinamento interno ed il funzionamento sono disciplinati dal presente Statuto.

ART. 2 – SCOPI SOCIALI

L'associazione è apolitica, non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sportivo dilettantistico golfistico.

L'Associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000.

L'associazione ha per scopo principale quello di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport del golf, in particolare, ha per scopo la gestione del campo pratica di golf (con annesso buche regolamentari) e quindi l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica di avviamento e perfezionamento del gioco del golf.

Ai sensi e per gli effetti della delibera CONI n. 1273 del 15 luglio 2004, l'Associazione si assume l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, al quale è affiliata l'Associazione, nonché agli statuti e ai regolamenti della F.I.G..

A tale fine utilizza l'impianto destinato a campo pratica (con annesso buche regolamentari) sito nel Comune di Roncegno Terme, c/o Centro Polisportivo Via Ferme.

In nessun caso, i proventi dell'attività possono essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione, nel perseguimento del suo oggetto sociale, può aderire ad iniziative promosse a livello locale da enti pubblici o privati intese a diffondere, anche nel quadro di manifestazioni culturali, la conoscenza e la pratica sportiva del golf.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie e saltuarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

DEI SOCI

ART. 3 – CATEGORIE

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a. soci effettivi
- b. soci giornalieri
- c. soci sostenitori
- d. soci onorari

ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE

Sono definiti:

a. soci effettivi: le persone fisiche che intendano svolgere attività di pratica nel gioco del golf. Essi sono tenuti al pagamento dei contributi associativi, con libero accesso all'impianto sportivo dell'Associazione.

I soci effettivi hanno uguali diritti e doveri. In particolare possono essere eletti e ricoprire cariche sociali ed hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea, al compimento della maggiore età;

b. Soci giornalieri: le persone fisiche che corrispondano la quota di socio giornaliero (green fee). Essi non hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea ed il loro accesso all'impianto sportivo dell'Associazione è determinato secondo le modalità previste all'art. 10 e le eventuali limitazioni stabilite dal Consiglio direttivo.

c. Soci sostenitori: le persone fisiche, associazioni o società che, non pur non partecipando all'attività dell'Associazione, contribuiscono con sovvenzioni, donazioni, contributi o sponsorizzazioni all'attività dell'Associazione.

Nel caso di associazioni o società, le stesse comunicano il nominativo del loro delegato, che sarà il titolare della qualifica di socio.

Sono nominati dal Consiglio direttivo, che ne definisce la durata dello status, che può essere annuale o pluriennale.

Essi non hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea ed il loro accesso all'impianto sportivo dell'Associazione può essere autorizzato e regolamentato, annualmente e caso per caso, dal Consiglio direttivo. Sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

d. Soci onorari: sono coloro che nominati a tale status dal Consiglio direttivo, con voto unanime, in considerazione di particolari benemeritenze rese all'Associazione o per meriti speciali.

Sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

Non hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea.

Non hanno diritto di accesso all'impianto sportivo.

Lo status di socio onorario non è soggetto a scadenza.

ART. 5 – AMMISSIONE

Gli aspiranti soci effettivi debbono presentare domanda d'ammissione al Consiglio direttivo, controfirmata dall'esercente la potestà familiare, nel caso in cui non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il Consiglio direttivo decide sulla domanda, tenendo conto della capienza dell'impianto sportivo e della disponibilità delle relative infrastrutture.

I soci giornalieri sono ammessi con le modalità previste dal Consiglio direttivo.

I soci sostenitori ed onorari sono ammessi con le condizioni previste all'art. 4.

Condizione indispensabile per acquisire e conservare lo status di socio è l'irreprensibile condotta morale e civile, nonché la scrupolosa osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'Associazione, con particolare riguardo alla materia dei contributi associativi e del tesseramento federale, così come disciplinata dagli articoli 8 e 9.

ART. 6 – PRELAZIONI

La domanda di ammissione alla categoria di socio effettivo presentata dal coniuge o dai parenti in linea retta di un socio effettivo, avrà diritto di prelazione rispetto a quella presentata da terzi.

ART. 7 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I contributi associativi sono costituiti dalla quota una tantum d'ammissione e dalla quota annuale d'associazione per la categoria dei soci effettivi.

Il contributo associativo non è trasmissibile, salvo il trasferimento in caso di morte; in ogni caso il contributo non può essere soggetto a rivalutazione.

I soci giornalieri sono tenuti invece al pagamento del green fee. L'ammontare dei contributi associativi e del green fee è determinato dal Consiglio direttivo.

ART. 8 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: MOROSITA'

Il pagamento, in particolare, della quota annuale d'associazione, deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio che non provveda è considerato moroso e perde automaticamente il diritto a frequentare l'impianto sportivo dell'associazione. Il socio moroso, a sua volta, è considerato dimissionario a tutti gli effetti e con decorrenza immediata, ove non effettui il pagamento di quota dovuto entro quindici giorni dall'avviso del secondo sollecito senza giustificato motivo.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di segnalare, su apposito albo esposto nei locali dell'Associazione, i nominativi dei soci morosi, decorsi quindici giorni di cui al precedente comma.

ART. 9 – TESSERAMENTO FEDERALE

Tutti i soci effettivi e giornalieri debbono essere in possesso della tessera rilasciata dalla Federazione Italiana Golf – F.I.G., valida per l'anno in corso, versando le relative quote nell'ammontare e nei termini stabiliti dal Consiglio federale.

A tal fine i soci effettivi sono tenuti:

a. ad ottenere il parere tecnico da parte del professionista addetto all'impianto sportivo dell'Associazione, nonché il benestare al tesseramento da parte del Comitato principale della F.I.G., sito nella città di Trento.

b. a consegnare tale documentazione, unitamente alla quota di tesseramento, al Consiglio direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è tenuto a sua volta ad inviare i documenti e le quote di tesseramento sopra indicate, insieme all'elenco aggiornato dei singoli soci, alla F.I.G. nei termini stabiliti dalla stessa. Il rilascio della tessera federale è condizione per acquistare i diritti e gli obblighi ad essa connessi, a termini delle vigenti norme statutarie e regolamentari della F.I.G.

Per i soci giornalieri si applica il disposto dell'art. 10.

ART. 10 – RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALLA F.I.G. O DA ESSA RICONOSCIUTE

I soci di altre associazioni affiliate alla F.I.G. o da essa riconosciute possono avere accesso all'impianto sportivo della Associazione in qualità di soci giornalieri.

E' indispensabile che siano in possesso di tessera federale, rilasciata a termini delle vigenti norme statutarie e regolamenti della F.I.G.

ART. 11 – DECADENZA

Costituiscono causa di decadenza dallo status di socio:

- a. lo scioglimento dell'Associazione
- b. le dimissioni
- c. la morosità
- d. la radiazione
- e. la scadenza dello status

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo dell'Associazione ed hanno effetto con lo scadere dell'esercizio in corso. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento dei contributi associativi, maturati fino al momento delle dimissioni.

Per l'ipotesi della morosità si applica quanto indicato nell'art. 8. L'ipotesi infine della radiazione è disciplinata dall'art. 13.

I soci dimissionari e radiati non possono ripresentare domanda d'ammissione a termini dell'art. 5.

La scadenza dello status si prefigura nel caso dei soci sostenitori.

La perdita, per qualsiasi caso, dello status di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ART. 12 – SANZIONI

I soci che contravvengono alle norme statutarie e alle deliberazioni dell'Associazione, arrechino pregiudizio, ledano gli interessi, sminuiscano il prestigio dell'Associazione stessa, non abbiano un'irreprensibile condotta morale e civile, sono possibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonimento scritto;
- b) diffida;
- c) sospensione temporanea, fino ad un massimo di giorni 180 (centottanta).

Tali sanzioni sono comminate dal Consiglio direttivo dell'Associazione, previa convocazione dell'interessato con lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

All'interessato debbono essere assicurate le più ampie garanzie di difesa.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 13 – ORGANI

Sono organi sociali:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio direttivo
- c. il Collegio dei revisori

ART. 14 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

Il diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea è determinato a termini dell'art. 4 ed è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 8.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il 31 (trentuno) marzo.

Si può riunire in via straordinaria su deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, in regola con i contributi associativi.

E' convocata dal Presidente dell'Associazione, con lettera, fax o con posta elettronica, almeno, dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La seconda convocazione può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, purché con un intervallo di almeno un'ora o per uno degli otto giorni successivi. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente, telefonicamente o con posta elettronica con preavviso di almeno 72 (settantadue) ore.

ART. 15 – ASSEMBLEA: PRESIDENZA, VALIDITA' DELLE RIUNIONI, DELIBERAZIONI

L'assemblea è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa, per proposta del Presidente dell'Associazione. -

Il Presidente nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipi almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti con voto palese; per le modifiche statutarie occorre la maggioranza degli aventi diritto al voto; per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria quella di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Ciascun delegato non può rappresentare più di un socio.

ART. 16 – ASSEMBLEA: COMPITI

L'Assemblea determina le linee generali dell'attività dell'Associazione. Inoltre:

- a. elegge ogni quadriennio olimpico i sei componenti il Consiglio direttivo;
- b. elegge il Collegio dei Revisori;

- c. delibera sulla relazione tecnico-morale e finanziaria presentata;
- d. delibera sulle relazioni dei revisori dei conti;
- e. delibera sulle modificazioni statutarie;
- f. delibera sullo scioglimento dell'Associazione, proposto da almeno la metà dei soci aventi diritto di partecipazione e di voto.

ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO: PRESIDENZA, RIUNIONI, DELIBERAZIONI

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di consiglieri eletto dall'Assemblea, tra i soci effettivi maggiorenni.

Si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.

La prima riunione è convocata dal consigliere eletto con il maggior numero di voti o, a parità, dal più anziano.

Deve essere convocato quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno due componenti.

La convocazione è effettuata di regola telefonicamente, con fax o con posta elettronica, almeno con dieci giorni di anticipo. In via d'urgenza, anche con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sia presente più della metà dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le proposte indicate nell'art. 18, lettere d) e e), per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili nella carica.

ART. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare i fini dell'Associazione, nell'ambito dei criteri indicati dall'Assemblea. Rientrano, in particolare, nella sua competenza:

- a. l'elezione, al suo interno, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
- b. l'approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria, da presentare all'Assemblea;
- c. le decisioni circa l'ammissione ai diversi status di socio e relative decadenze, anche per motivi disciplinari;
- d. la determinazione dell'ammontare dei contributi associativi e dei green fee;
- e. il controllo e l'esecuzione, per quanto di spettanza, degli adempimenti previsti dall'art. 9;
- f. l'esatta ottemperanza a quanto disposto dalla F.I.G., nell'esercizio del suo potere di controllo e di vigilanza sull'Associazione;
- g. l'amministrazione del fondo comune;
- h. la nomina di eventuali commissioni consultive di studio.

Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti i poteri necessari per l'esecuzione delle sue deliberazioni, precisando i limiti di competenza e di tempo della delega. In caso di urgenza, il Consiglio direttivo può decidere su materie di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica di quest'ultima nella sua prima successiva riunione.

ART. 19 – SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI

Il Consiglio direttivo può sostituire i suoi componenti, mancanti durante il quadriennio olimpico, sino ad un massimo di tre. I cooptati durano in carica sino alla data dell'Assemblea che adempie quanto previsto dall'art. 16, lettera a).

ART. 20 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione, firma gli atti ed ha facoltà di delegare, per singole materie, il Vicepresidente. Il Presidente è sostituito in tutti i poteri e funzioni dal Vicepresidente nei casi di assenze o impedimento temporanei; negli altri casi, sino a quando il Consiglio direttivo eserciti la cooptazione prevista dall'art. 19.

ART. 21 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori è composto da due componenti effettivi, che scelgono tra loro il Presidente.

I candidati revisori che all'Assemblea sono risultati terzo e quarto nella lista dei votati sono considerati revisori supplenti.

Il Collegio si riunisce, di regola almeno una volta all'anno.

Il Collegio dei revisori cura il controllo delle spese, si accerta della regolare tenuta della contabilità sociale e della gestione amministrativa e riferisce all'Assemblea.

Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dura in carica per quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico.

I revisori supplenti subentrano ai revisori effettivi in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di questi ultimi dalla carica. Subentrerà per primo il supplente che nell'Assemblea elettiva ha ricevuto il maggior numero di voti.

I revisori decaduti vengono sostituiti, con elezione, nel corso della prima Assemblea convocata.

I Revisori non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

ART. 22 – CARICHE SOCIALI: CONDIZIONI ED INCOMPATIBILITA'

Per poter ricoprire cariche all'interno dell'Associazione sono necessari i seguenti requisiti:

a. avere compiuto la maggiore età;

b. non avere riportato condanne per delitti dolosi;

c. essere tesserati alla F.I.G.

d. non aver commesso infrazioni che abbiano comportato la radiazione dall'Associazione, dalle altre associazioni affiliate alla F.I.G. o da quest'ultima riconosciute;

e. non essere stato assoggettato da parte del C.O.N.I., della F.I.G. o di altre federazioni sportive a sanzioni disciplinari complessivamente superiori ad un anno;

f. non avere rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con l'Associazione;

g. non ricoprire cariche amministrative in altre associazioni affiliate e/o riconosciute dalla F.I.G.;

h. rivestire la qualifica di dilettante secondo le norme statutarie e regolamentari della F.I.G. e secondo le regole della Royal & Ancient Golf Club di St. Andrews.

Non è ammessa l'assunzione, da parte della stessa persona, di più di un carica nell'ambito dell'Associazione. Nei casi di incompatibilità, l'interessato deve optare per una delle cariche attribuitegli.

Tutte le cariche sociali ricoperte dai soci sono svolte a titolo gratuito.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ART. 23 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito;

a. dai beni mobili acquisiti dall'Associazione stessa;

b. dai contributi associativi versati dai soci;

c. da entrate di eventuali attività patrimoniali;

d. da entrate per contributi da enti privati e pubblici;

e. da proventi vari;

f. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 24 – ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCI

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Tutte le entrate e le sue uscite debbono essere riportate in un unico bilancio preventivo ed in un unico conto consuntivo, da depositare nella sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci aventi diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

ART. 26 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Con la deliberazione di scioglimento dell'Associazione, assunta a termini degli articoli 16 e 17, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e fissa i criteri per la liquidazione. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa andrà devoluto, sentito il competente organismo di controllo, a fini sportivi o ad altre associazioni con finalità sportive o a fini di pubblica utilità, salvo diverse disposizione di legge. Copia della suddetta deliberazione deve essere trasmessa alla F.I.G. entro e non oltre trenta giorni dalla emissione.

ART. 27 – REGOLAMENTO

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di redigere un regolamento o più regolamenti per singoli settori di attività.

ART. 28 – RINVIO

Per quanto non stabilito dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, relative alle associazioni, lo Statuto e i regolamenti della FIG, riguardanti le strutture associative affiliate.

Per la disciplina tributaria si fa rinvio al D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Redatto e sottoscritto a Roncegno il 13 marzo 2010